

TRIBUNALE DI TERAMO
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE

N. 340/08 SENT.
 N. 1939/04 A.C.C.
 N. 4343 CRON.
 N. 522 REP.
 OGGETTO: *Accertamento*
deus

Dr. Angela Di Girolamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva, nella causa civile di prima istanza iscritta a ruolo in data 18 giugno 2004 al n. [redacted] 2004 R. G. A. C. C., promossa con citazione in data 11 giugno 2004 e vertente

TRA

[redacted], elettivamente domiciliato in Pescara, via dei Marrucini, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. appartenente al gruppo bancario San Paolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Corso Cerulli, presso lo studio dell'avv. Pietro Referza che la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

OGGETTO: azione di accertamento di nullità di clausole di conto corrente bancario e ripetizione indebito.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 12 dicembre 2007 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

In comparsa conclusionale quest'ultima ha eccepito che gli attori non avrebbero titolo per ottenere l'integrale ripetizione degli interessi indebitamente corrisposti, ostandovi il disposto di cui all'art. 2034 cc, in tema di obbligazioni naturali.

L'eccezione risulta, innanzitutto, inammissibile, in quanto formulata tardivamente, in violazione delle regole delle preclusioni che governano il novellato rito civile.

Ad ogni buon conto, il rilievo appare infondato nel merito, non potendosi qualificare come adempimento di un'obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali nei casi in cui la banca abbia proceduto, come nella fattispecie, all'addebito sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna dal parte del cliente medesimo (cfr Cass. 9 aprile 1984 n 2262).

Sulla predetta somma (costituente indebito oggettivo ex art. 2033 cc), sono dovuti gli interessi moratori dalla domanda giudiziale (e non dai singoli pagamenti non risultando provata la mala fede dell'accipiens - da intendersi come consapevolezza dell'inesistenza del suo diritto al pagamento - all'epoca dei singoli addebiti, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di interessi passivi ed anatocismo bancario, la quale solo recentemente ha trovato una compiuta e definitiva elaborazione) .

Non può essere, di contro, attribuito il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cc, in difetto di prova di un danno ulteriore rispetto a quello coperto dall'attribuzione degli interessi moratori al tasso legale.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede nel contraddittorio delle parti:

- 1) dichiara non dovuti, in relazione al contratto di conto corrente n. [REDACTED] acceso da [REDACTED] presso la filiale di Teramo della Banca Popolare

dell'Adriatico (già Banca Popolare di Teramo e Città S. Angelo), gli addebiti relativi agli Interessi convenzionali passivi, alla cd capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alle cd "commissioni di massimo scoperto";

2) dichiara la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto dalla Banca per il periodo precedente la data dell'undici giugno 1994;

3) condanna la Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di [REDACTED] a titolo di indebito oggettivo, la complessiva somma di euro 26.654, 01, oltre interessi moratori dalla data della domanda al saldo;

4) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.916, 46, di cui euro 2.000,00 per diritti ed euro 2.500, 00 per onorario, oltre rimb.forf., Iva e Cap come per legge;

5) pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Teramo, il 7 maggio 2008.

Il Giudice

Dr. Angela Di Girolamo

Angela Di Girolamo

IL CANCELLIERE CI
(Dott.ssa *Carolina Amodio*)

Depositato in cancelleria oggi 13-5-08

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 17.5 MAG 2008

RITORNATO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL

REGISTRATO IL AL N°

ESATTE EURO

L'Impiegato Addetto